



CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 6 del D.L. n. 76/2024 e ss.mm.ii.

TRA

Il **Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei** (C.F. 96604700581), Ing. Fulvio Maria Soccodato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, con sede in Roma – di seguito, **“Commissario”**

E

L'**Agenzia del Demanio** (C.F. 06340981007 - di seguito, **Agenzia**), con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dal Dott. Mario Parlagreco, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Campania come da Comunicazione organizzativa n° 20/2021, giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. del

(di seguito, congiuntamente denominate le **“Parti”** e singolarmente la **“Parte”**)

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., che ha istituito l'Agenzia, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, per razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, nonché il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante *“Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* con cui l'Agenzia è stata trasformata in ente pubblico economico;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021;
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per*



l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito, “**Struttura**”), finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Struttura opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura ed ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- il d.P.C.M. del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, e, in particolare, l'articolo 4 che specifica le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Struttura per la Progettazione che devono essere recepite in apposite convenzioni o protocolli di intesa;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”) e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023;
- il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”;
- il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per gli interventi di protezione civile e di coesione*” e, in particolare, l'articolo 2, rubricato “*Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei*” che, al comma 1, prevedeva: “*Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di assicurare le funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2024 al n. 2153 e, in particolare:
 - o l'articolo 1, il quale prevede che “*Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione*



sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 91 del 2024, nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) del citato decreto-legge n. 91 del 2024, è nominato Commissario straordinario l'ing. Fulvio Maria Soccodato. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027";

- il successivo articolo 2, che attribuisce al Commissario straordinario i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – che li esercita con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 5 del citato decreto-legge – nonché i compiti e le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2024 e ogni altra funzione o compito attribuitogli dal medesimo decreto-legge, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti;
- la legge 8 agosto 2024, n. 111 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che ha disposto: *"Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91".*
- il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge 8 agosto 2024, n. 111 e, in particolare, gli articoli da 9 *bis* a 9 *undecies*, che introducono ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e, segnatamente:
 - l'articolo 9 *bis* che prevede: *"Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:*
 - a) *al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;*
 - b) *alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023";*
- il successivo articolo 9 *ter* il quale prevede, al comma 2: *"Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:*
 - a) *a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: ... sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli*



che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari”;

○ *il medesimo articolo 9 ter il quale prevede, al comma 6: “Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato,... dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.”;*

○ *l'articolo 9 quater, il quale prevede misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei;*

○ *l'articolo 9 quinquies, che prevede, al comma 1: “Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”;*

- *l'Ordinanza commissariale n. 2 del 22.10.2024, con la quale:*

○ *sono stati individuati gli immobili oggetto degli interventi siti nel Comune di Pozzuoli e riportati nell'allegato 1 all'Ordinanza stessa;*

○ *l'Agenzia è stata nominata Soggetto Attuatore per la fase di progettazione e di esecuzione degli interventi indicati nell'Ordinanza stessa, prevedendosi che l'Agenzia “potrà avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva della Struttura per la progettazione”;*

- *l'Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 sottoscritto tra il Commissario l'Agenzia e ~~con~~ il Comune di Pozzuoli (di seguito, “Comune”) finalizzato a regolare le attività di rispettiva competenza per*



assicurare la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici di proprietà del Comune di Pozzuoli per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico,

- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio;
- la determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;
- il modello organizzativo "Agenzia del Demanio - Stazione Appaltante" del 5 marzo 2024;
- la delega prot. n. del..... rilasciata dal Direttore dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

- A. le condizioni di rilevante pericolosità sismica, bradisismica e vulcanica dell'area dei Campi Flegrei rendono urgente e prioritaria l'attuazione di interventi concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, al fine di ridurre l'esposizione al rischio della popolazione scolastica e garantire continuità al diritto allo studio;
- B. tale urgenza impone di mettere in atto processi di realizzazione degli interventi pubblici di eccezionale celerità attraverso l'azione dei soggetti di particolare competenza tecnica e capacità operativa, individuati dalla legge quali soggetti attuatori di cui il Commissario può avvalersi;
- C. tra questi, l'Agenzia e, in particolare, la Struttura per la Progettazione, in qualità di articolazione della stessa, ha impostato un modello innovativo di ricostruzione pubblica, in grado di rigenerare il tessuto sociale ed economico ispirandosi ai principi di sostenibilità, trasformazione digitale, accessibilità e connettività, anche assicurando la realizzazione delle attività di project management nonché di tutti i servizi di ingegneria e architettura, richiesti dalle amministrazioni, tra cui il Commissario e gli enti locali, senza oneri per questi ultimi;
- D. il Commissario, pertanto, con nota prot. n. 25700 del 1° ottobre 2024, ha richiesto all'Agenzia la disponibilità ad assumere, sulla base di specifici accordi convenzionali da stipularsi, il ruolo di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi più critici e urgenti sugli edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e conseguentemente a garantire, attraverso le sue articolazioni organizzative, il pieno presidio delle funzioni di Stazione Appaltante, provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attività tecniche di supporto e di project management, nonché all'appalto e alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza ed al collaudo, nel rispetto delle tempistiche e della qualità dei processi, anche attraverso la loro centralizzazione e ottimizzazione;
- E. l'Agenzia, con nota prot.n. 26714 del 10.10.2024, riscontrando la richiesta del Commissario di cui precede, ha comunicato la piena disponibilità segnalando di volersi avvalere della Struttura per la Progettazione per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva;
- F. in conseguenza, il Commissario ha emesso l'Ordinanza commissariale n. 2 del 22.10.2024 (di seguito, anche "**Ordinanza**", alla quale si fa espresso e integrale riferimento – anche ai fini del quadro normativo applicabile – considerandola allegata al presente atto) con la quale, come precisato in premessa:
 - è stato individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 (di seguito, anche "**Elenco**");
 - gli interventi (di seguito, rispettivamente, nel complesso "**interventi**" o – con riferimento a ciascun immobile - "**intervento**") sopra citati sono stati dichiarati indifferibili, urgenti e di



pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la continuità scolastica ed il rientro degli studenti negli edifici scolastici danneggiati dall'evento sismico del 20 maggio 2024;

- sono state individuate le previsioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, necessarie alla realizzazione delle opere in coerenza con il carattere di urgenza degli interventi e nell'ottica di conseguire una maggiore semplificazione e speditezza procedimentale, nel rispetto del relativo cronoprogramma;
- l'Agenzia del demanio è stata nominata Soggetto Attuatore per la fase di progettazione e di esecuzione degli interventi indicati nell'Ordinanza stessa, prevedendosi che l'Agenzia *“potrà avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva della Struttura per la progettazione”*;

- G. in considerazione dell'opportunità di collaborare, per le attività di Soggetto Attuatore, con le altre amministrazioni interessate dagli interventi, l'Agenzia, in data ..., ha sottoscritto con il Commissario e con il Comune un Accordo con il quale gli stipulanti hanno concertato di avviare un rapporto di collaborazione ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione sugli immobili pubblici per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (di seguito, anche **“Accordo”**);
- H. l'Accordo ha ad oggetto l'esecuzione degli interventi urgenti e di pubblica utilità per il ripristino e la riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nel Comune indicati nell'Elenco allo stesso allegato, necessari a garantire la continuità scolastica e il rientro degli studenti negli edifici scolastici danneggiati dall'evento sismico del 20 maggio 2024;
- I. tenuto conto che uno degli interventi previsti nell'Elenco prevede impegni di spesa di importo superiore a 5 milioni di euro è stata sottoposta al Comitato di Gestione l'Ordinanza commissariale n. 2/2024 ed il relativo finanziamento sopra la predetta soglia, ed il Comitato di Gestione ha espresso il proprio nulla osta con delibera n. 106 del 8 novembre 2024;

CONSIDERATO CHE

- a) nell'ambito della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici di proprietà del Comune, è stata evidenziata l'esigenza di procedere con particolare celerità alla progettazione e successiva esecuzione degli interventi indifferibili, urgenti e di pubblica utilità per il ripristino e la riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nel territorio del Comune indicati nell'Elenco allegato alla citata Ordinanza e riportato nell'Accordo, che si ritengono di interesse nodale per la regolare prosecuzione delle attività didattiche;
- b) per quanto precede, il Commissario, come previsto dal citato decreto-legge n. 76/2024, intende procedere alla stipula di apposita convenzione con l'Agenzia, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla progettazione e realizzazione degli interventi, per le quali l'Agenzia stessa assume le funzioni di Stazione Appaltante, valorizzando le proprie funzioni di stazione appaltante qualificata rivestite ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- c) l'Agenzia, a sua volta, intende avvalersi della Struttura per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva;
- d) l'Agenzia, pertanto, coerentemente con quanto previsto dall'Ordinanza e dall'Accordo, si impegna ad assicurare, anche mediante eventuale externalizzazione, la realizzazione delle attività di sviluppo della progettazione e relativa verifica, l'acquisizione di pareri, nulla osta e degli altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti ulteriori rispetto a quelli acquisiti dal Commissario in sede di Conferenza di Servizi, il coordinamento per la sicurezza, l'affidamento



dei lavori e dei servizi – in particolare servizi di ingegneria – la direzione e il collaudo dei lavori, eventuali procedure di occupazione ed espropriazione, i pagamenti conseguenti alle attività sopra indicate, la trasmissione dei dati di monitoraggio;

- e) in particolare, attraverso la Struttura, l'Agenzia si impegna ad assicurare la realizzazione delle attività indicate al punto c) che precede, anche mediante eventuale esternalizzazione;
- f) il Commissario sostiene tutti gli oneri economici comunque connessi all'attuazione degli interventi di cui all'Elenco, anche quelli a favore dei soggetti terzi, compresi gli oneri spettanti agli operatori economici individuati dalla Struttura;
- g) con la presente Convenzione, pertanto, da intendersi sottoscritta:
 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 ter, comma 6 del decreto-legge n. 76/2024;
 - in esecuzione di quanto previsto nell'Ordinanza e nell'Accordo;

le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni intendono sviluppare una collaborazione per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico alla progettazione ed esecuzione degli interventi.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse, finalità e oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha la finalità di regolamentare il rapporto di collaborazione istituzionale tra il Commissario e l'Agenzia, anche per quanto concerne le attività della Struttura, come previsto dall'Ordinanza e dall'Accordo, per lo svolgimento, anche mediante eventuale esternalizzazione, dei servizi di progettazione e, più in generale, dei servizi di architettura e ingegneria ed esecuzione dei lavori, necessari all'attuazione degli interventi di cui all'Elenco, assegnati all'Agenzia stessa, in qualità di Soggetto Attuatore, nonché di ogni altra attività connessa alla realizzazione degli interventi stessi sugli immobili di cui all'Elenco.
2. In particolare, la Struttura effettuerà le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione stessa e le attività di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva, anche mediante affidamenti a soggetti terzi.
3. L'Ordinanza e l'Accordo sono da intendersi allegati alla presente Convenzione, ancorché non materialmente annessi, a formarne parte integrante e sostanziale – così come le premesse della presente Convenzione - e anche al fine di meglio descriverne e interpretarne l'oggetto.

Articolo 2

(Durata, risoluzione e modifiche della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha una durata complessiva di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. In prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
2. La presente Convenzione può essere risolta, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3. La Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.
4. Alla presente Convenzione viene allegato l'Elenco degli interventi (**AII.1**) annesso all'Ordinanza e recante l'indicazione del costo previsionale di finanziamento per ciascun intervento e i relativi cronoprogrammi delle attività e finanziario (**AII.2**). Quest'ultimo è da intendersi come regolante le



scadenze intermedie dell'attività dell'Agenzia e della Struttura, fermo il termine di durata di cui al comma 1.

Articolo 3

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa, al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi oggetto della Convenzione, di cui all'Elenco, nel rispetto dei relativi cronoprogramma e tempistiche.
2. L'Agenzia si impegna, attraverso le proprie articolazioni ed in particolare la Struttura, a garantire, relativamente agli interventi di cui all'Elenco, le seguenti attività:
 - a) tecnico-specialistiche nel rispetto dei più alti standard qualitativi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, di efficientamento energetico e di resistenza sismica degli edifici;
 - b) *di project management* per assicurare il rispetto della qualità delle prestazioni rese e del cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 4, compreso il monitoraggio degli interventi, fornendo anche in formato digitale, le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi con le modalità e i tempi concordati fra i referenti di cui al successivo articolo 8;
 - c) tutte le attività previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati, e dalla normativa di riferimento per le funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori e dei servizi;
3. L'Agenzia si impegna ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante nel caso in cui si renda opportuno acquisire i predetti servizi, lavori e/o forniture mediante esternalizzazione. In tal caso, l'Agenzia potrà avvalersi di tutti gli strumenti di semplificazione ed accelerazione previsti dall'Ordinanza.
4. Il Commissario si impegna a:
 - a) fornire ogni possibile dato e informazione di cui è in possesso, utile allo svolgimento dei compiti assunti dall'Agenzia, ivi incluso il parere di congruità economica del singolo intervento;
 - b) indire la Conferenza dei Servizi Speciale per la definizione delle attività che coinvolgono altre Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati concessionari di servizi pubblici anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell'attuazione del cronoprogramma previsto nell'Ordinanza;
 - c) costituirsi nei giudizi *ad adiuvandum* dell'Agenzia che riveste il ruolo e le funzioni di Soggetto Attuatore;
 - d) assicurare la copertura dei quadri economici degli interventi di cui all'Elenco, per tutte le attività indicate nell'Ordinanza, secondo quanto previsto nell'Ordinanza stessa, nonché per gli oneri di cui al successivo art. 4, comma 5.
 - e) assicurare la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie all'Agenzia, designata quale Soggetto Attuatore, ed alla Struttura per le attività da essa svolte, anche a copertura degli incentivi, a favore del personale dipendente dell'Agenzia.

Articolo 4

(Oneri finanziari, incentivi e rimborsi spese)

1. Il Commissario assicura la copertura degli oneri di cui al precedente art. 3, comma 4, lett. d) ed e), per la realizzazione degli interventi e per tutte le attività devolute, in forza dell'Ordinanza, al Soggetto Attuatore Agenzia del demanio. In particolare, il trasferimento dei fondi necessari alla



realizzazione degli interventi avverrà nei modi e termini di cui all'art. 5 dell'Ordinanza e, precisamente:

- a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento, al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e per la fase iniziale dei lavori;
- b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale;
- c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 80% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal Soggetto Attuatore, da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale all'80% delle somme complessive già trasferite per l'intervento;
- d) di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal Soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale.

2. I quadri economici sviluppati per gli interventi di cui all'Elenco tengono conto degli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e delle spese per trasferte, servizi esternalizzati e ogni altro onere connesso all'appalto;

3. L'Agenzia e la Struttura opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese dal personale dipendente, salvo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, che restano in carico ai quadri economici degli interventi di cui all'Elenco.

4. Per il pagamento delle prestazioni rese dagli operatori qualificati esterni, il Commissario Straordinario, su richiesta dell'Agenzia, dispone il trasferimento dei fondi in favore della Stessa dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge n. 76/2024, secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 5 dell'Ordinanza e recepiti nel cronoprogramma finanziario allegato alla presente Convenzione, ovvero secondo quanto eventualmente stabilito in successivi atti commissariali.

5. L'Agenzia, in qualità di Stazione Appaltante, provvederà al pagamento, in favore dei soggetti esterni incaricati, di tutte le spese inserite nel quadro economico attingendo ai fondi trasferiti dal Commissario.

6. L'erogazione del finanziamento da parte del Commissario avviene tramite trasferimento sul conto corrente di tesoreria n. 12108 intestato all'Agenzia del demanio, acceso presso la Banca d'Italia, Filiale 348 – via dei Mille, n. 52 Roma.

7. Qualsiasi altro onere eccedente gli importi previsti nei quadri economici, ancorché non ricompreso tra le voci ivi previste, derivanti – tra l'altro – da modifiche contrattuali, riserve, accordi bonari, controversie e relative spese, risoluzioni anticipate, nonché sovraccosti delle materie prime acclarati da provvedimenti normativi è finanziato con risorse a carico del Commissario, previa comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio.

Articolo 5

(Economie di gara e modifiche contrattuali)

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 4, comma 5, le eventuali economie di gara (ribassi d'asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui la Stazione Appaltante potrà disporre, nell'ambito del medesimo intervento, nei termini di cui all'art. 6, commi 4 e 5 dell'Ordinanza; pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze dell'appalto e previa comunicazione al Commissario, che provvederà alla rideterminazione.



2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive che comportino un'eccedenza rispetto al quadro economico, il Commissario procederà all'assunzione di un ulteriore impegno di spesa, previa richiesta della Stazione Appaltante.
3. Nel caso in cui, invece, il quadro economico presenti sufficienti risorse finanziarie, si procederà ad una rimodulazione delle voci stesse, nell'ambito del relativo stanziamento per ciascun intervento. Detta rimodulazione dovrà essere oggetto di apposita determinazione del Commissario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 5 dell'Ordinanza.
4. Le eventuali economie che residueranno al termine di ciascun intervento torneranno nella disponibilità del Commissario.

Articolo 6

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il D.Lgs. n. 196/2003 nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Atto, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Atto, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per l'Agenzia e la Struttura, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio sempre contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it
5. Per il Commissario, il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale *pro tempore* della Struttura Commissariale, sempre contattabile all'indirizzo email: comm.flegrei@governo.it.

Articolo 7

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione alla presente Convenzione e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, comunicati stampa e qualunque altra forma di comunicazione, concordandone i relativi contenuti attraverso i rispettivi uffici stampa.

Articolo 8

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti individuano i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all'esecuzione delle attività:
 - per il Commissario: il Consigliere Strategico *pro tempore* della Struttura Commissariale;



– per l'Agenzia:.....

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - se indirizzata al Commissario: comm.flegrei@pec.governo.it;
 - se indirizzata all'Agenzia: agenziaedemano@pce.agenziaedemano.it
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Articolo 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Per quanto necessario, anche ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, si considerano allegati – anche se non materialmente annessi – gli atti amministrativi citati in premessa, in particolare, l'Ordinanza, che si intendono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 10

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di adire preliminarmente un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al giudice competente.

Articolo 11

(Registrazione)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 12

(Efficacia)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Struttura Commissariale	Agenzia del Demanio
<i>(Firmato digitalmente)</i>	<i>(Firmato digitalmente)</i>



ALLEGATI:

- 1) Elenco immobili ed interventi con relativi finanziamenti*
- 2) Cronoprogramma delle attività e finanziario*